***Allegato A***

# *REGIONE LOMBARDIA*

***Impianti innovativi a biomassa***

***Incentivi per la sostituzione degli impianti termici civili più inquinanti con impianti a biomassa a basse emissioni***

# *INDICE*

*A.1 Finalità e obiettivi* ..... 3
*A.2 Riferimenti normativi* ..... 3
*A.3 Soggetti beneficiari* ..... 4
*A.4 Dotazione finanziaria* ..... 4
*B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione* ..... 4
*B.2 Progetti finanziabili* ..... 5
*B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità* ..... 6
*C.1 Presentazione delle domande* ..... 6
*C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse* ..... 8
*C.3 Istruttoria* ..... 9
*C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione* ..... 9
*D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari* ..... 10
*D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari* ..... 10
*D.3 Ispezioni e controlli* ..... 10
*D.5 Monitoraggio dei risultati* ..... 10
*D.6 Responsabile del procedimento* ..... 11
*D.7 Trattamento dati personali* ..... 11
*D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti* ..... 11
*D.9 Diritto di accesso agli atti* ..... 13
*D.10 Definizioni e glossario* ..... 14
*D.11 Riepilogo date e termini temporali* ..... 15
*D.12 Allegati/informative e istruzioni* ..... 15

## A. *INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE*

### *A.1 Finalità e obiettivi*

Il bando, in attuazione della d.G.R. n. 5646 del 30 novembre 2021, è destinato ad incentivare la sostituzione degli impianti termici civili più inquinanti con impianti a biomassa legnosa a basse emissioni, al fine di coniugare la necessità di migliorare la qualità dell'aria con quella di valorizzare una risorsa energetica rinnovabile. Il bando integra la misura indicata all'art.4, comma 2, lettera B del D.M.16 febbraio 2016.

### *A.2 Riferimenti normativi*

**Norme europee**

Regolamento U.E. n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis"

Regolamento UE 2020/972 del 2 luglio 2020 che modifica il Regolamento UE n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga;

Regolamento UE 2015/1189 del 28 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido;

Regolamento UE 2015/1185 del 24 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido;

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha definito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.

**Norme nazionali**

D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155 – "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un Italia più pulita in Europa";

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 – "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192".

D.M. 07 novembre 2017, n. 186 - Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide.

**Norme regionali**

Legge Regionale 12 dicembre 2003 nr. 26, che stabilisce che le linee di indirizzo per la programmazione energetica regionale

Legge Regionale 11 dicembre 2006 nr. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Delibera della Giunta regionale n. 5360 dell'11.10.2021

### *A.3 Soggetti beneficiari*

Beneficiari dell'iniziativa sono coloro che, volendo sostituire un impianto termico civile già installato:

- hanno acquistato un nuovo impianto alimentato a biomassa, con le caratteristiche di seguito indicate, in data successiva all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale n.5646 del 30.11.2021;
- hanno ottenuto dal Gestore Servizi Energetici (GSE) il contributo previsto dall'art. 4, comma 2, lettera B, del DM 16 febbraio 2016 (c.d. "Conto termico").

Premesse le suddette condizioni beneficiari del contributo regionale, suddivisi nelle tre linee di contributo, possono essere:

- le persone fisiche;
- le Piccole e Medie Imprese, con incluse le imprese individuali, come individuate nella Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003
- Enti del terzo settore, come definiti all'art. 4 del d.Lgs. 03/07/2017, n. 117, nel solo caso in cui non siano iscritti nel Registro delle Imprese.

Ogni soggetto può presentare al massimo n. 5 domande di partecipazione al presente bando per ciascuna linea di contributo.

## *A.4 Dotazione finanziaria*

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando è pari a € 12.000.000,00 in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 5646 del 30 novembre 2021 salvo ulteriori risorse aggiuntive che si renderanno disponibili, così suddivise:

- 10 milioni sulla linea di contributo a favore delle persone fisiche;
- 1 milione sulla linea di contributo a favore delle PMI, con incluse le ditte individuali.
- 1 milione sulla linea di contributo a favore degli Enti del terzo settore non iscritte al registro delle imprese

Tale ripartizione di risorse potrà essere oggetto di revisione nel caso in cui uno specifico stanziamento presentasse delle economie di spesa e un altro fosse insufficiente rispetto alle richieste pervenute.

# *B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE*

## *B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione*

Gli impianti oggetto di contributo devono essere installati presso edifici situati in Lombardia. Per ciascun richiedente il contributo regionale può essere concesso ad un massimo di n. 5 impianti a condizione che ciascun impianto abbia già ottenuto il riconoscimento del contributo dal GSE.
Ciascuna domanda presentata a Regione Lombardia, comunque, deve riguardare un solo impianto ed **il soggetto richiedente, prima di presentare domanda al GSE e a Regione Lombardia, deve prima verificare che l'installazione del nuovo impianto a biomassa non sia vietata dalle disposizioni per la tutela della qualità dell'aria, approvate dal Comune in cui si intende installare l'impianto.**

I requisiti degli impianti oggetto di contributo regionale sono differenziati in relazione all'altitudine del centro Comune in cui verrà sostituito l'impianto:

- **Comuni con altitudine superiore a 300 m slm,** generatori classificati nelle classi ambientali **4 e 5** stelle, ai sensi del DM 186/2017 con valori di polveri sottili (PP) inferiori ai 20 mg/Nm3;

- **Comuni con altitudine inferiore o uguale a 300 m slm,** generatori classificati nella classe ambientale 5 stelle, ai sensi del D.M. 186/2017 con valori di polveri sottili (PP) inferiori a 15 mg/Nm3.

Ai fini del presente bando l'altitudine del Comune è riferita all'altitudine del centro e disponibile sul sito dell'ISTAT all'indirizzo: https://www.istat.it/it/archivio/156224.

Il presente bando è finanziato con risorse statali, concesse per l'attuazione dell'Accordo di Bacino Padano, finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria e stipulato nel 9 giugno 2017 fra il Ministero dell'Ambiente e i Presidenti di Regione Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna.

L'agevolazione si configura come Contributo a fondo perduto che, integrando il contributo riconosciuto dal GSE per lo stesso impianto, consente di coprire la maggior parte delle spese sostenute, sempre che quest'ultime siano state ritenute ammissibili dal GSE.

Le agevolazioni previste sono concesse alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento U.E. n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sugli aiuti «de minimis».

## *B.2 Progetti finanziabili*

Il contributo presuppone la sostituzione di impianti termici civili (adibiti al riscaldamento), con impianti a biomassa legnosa a basse emissioni.
Gli impianti sostituiti devono essere alimentati:

!!!! conoscono il conto termico!?

- con biomassa legnosa;
- con combustibili diversi dalla biomassa legnosa (gasolio, gas naturale, metano o GPL).

Nel caso di sostituzione di impianti precedentemente alimentati con biomassa legnosa i requisiti degli impianti oggetto di contributo regionale sono differenziati in relazione all'altitudine del centro del Comune come indicato al precedente punto B1.
Nei soli casi di sostituzione di impianti precedentemente alimentati con combustibili diversi dalla biomassa legnosa, indipendentemente dall'altitudine del Comune in cui si provvede alla sostituzione dell'impianto, **il contributo può riguardare solo impianti a biomassa EN 303-5,** che possiedono i seguenti requisiti:

- classificazione 5 stelle ex d.m. 186/2017 con valori limite al di sotto di una certa soglia per PP (≤ 5 mg/Nm3 rif. al 13% di O2) e COT (≤ 2 mg/Nm3 rif. al 13% O2);
- alimentazione automatica (in grado di garantire migliori prestazioni ambientali);
- alimentazione con pellet o cippato certificati (ISO 17225);
- installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia, anche a condensazione. Il rapporto tra le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della caldaia non deve essere inferiore al 90%;
- installazione di un sistema di accumulo termico non inferiore a 20 l/kWt.

Il contributo regionale è concesso, a fondo perduto, ad integrazione del contributo riconosciuto dal GSE per lo stesso intervento. L'integrazione del contributo regionale è disposta in modo da raggiungere, per i cittadini e per gli enti del terzo settore, la copertura dei costi ammissibili, riconosciuti dallo stesso Conto termico, nella seguente misura:

- 70% per impianti con emissioni maggiori a 15 PP - minore o uguale 20 PP;
- 85% per impianti con emissioni maggiori a 10 PP - minore o uguale 15 PP;
- 95% per impianti con emissioni minore o uguale a 10 PP;

In conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale 16.4.2016 (c.d. Conto Termico), il contributo regionale per le imprese, sommato al contributo riconosciuto dal Conto termico, non può comunque superare le seguenti percentuali, rispetto alle spese ammissibili riconosciute dal GSE:

- 65% nel caso di micro e piccole imprese, con incluse le imprese individuali;
- 55% nel caso di medie imprese.

Nel caso delle imprese, il contributo regionale verrà erogato fino al raggiungimento delle percentuali di cui sopra, senza essere graduato sulla base dei valori emissivi dell'impianto termico installato. Per la distinzione fra micro, piccole e medie imprese si fa riferimento alla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003.

Il contributo di cui sopra verrà concesso in conformità alle disposizioni previste nel regolamento 1407/2013 ("de minimis").

## *B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità*

Sono ammissibili al contributo, in analogia al "Conto termico" riconosciuto dal GSE, le seguenti voci di costo:

- fornitura, trasporto e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche; (Fornitura di beni);
- smontaggio e dismissioni dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, (Opere e impiantistica);
- opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale; (Opere e impiantistica);
- opere e sistemi di captazione per impianti che utilizzano lo scambio termico con il sottosuolo eventuali interventi sulla rete d distribuzione, sui sistemi di trattamento delle acque, sui dispositivi di controllo e regolazione e sui sistemi di emissione; (Opere e impiantistica);
- prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi. (Spese generali).

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo, come nel caso delle persone fisiche. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.
Le spese tecniche risultano ammissibili solo qualora siano strettamente correlate all'esecuzione dell'opera.

# C. *FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO*

## *C.1 Presentazione delle domande*

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire:

**dalle ore 10:00 del 21/04/2022** **entro le ore 16:00 del 15/09/2023**

**Codice bando su Bandionline - Cittadini: RLT12022024523**

**Codice bando su Bandionline - PMI: RLT12022024445**
**Codice bando su Bandionline – Terzo Settore (ONLUS): RLT12022024543**

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti all'interno di un manuale appositamente predisposto che verrà reso disponibile all'interno del Sistema informativo alla data di apertura del Bando.

Il cittadino in qualsiasi momento prima di presentare domanda per il presente bando, accedendo esclusivamente con proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), deve:

1. Registrarsi sulla piattaforma Bandionline;

Il legale rappresentante dell'impresa o dell'ente del Terzo Settore (ONLUS) richiedente (o suo delegato), in qualsiasi momento prima di presentare domanda per il presente bando, accedendo esclusivamente con proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), deve:

1. Registrarsi sulla piattaforma Bandionline;

2. Provvedere alla profilazione dell'impresa/Ente del terzo Settore, compilando le necessarie informazioni anagrafiche sulla suddetta piattaforma;

3. caricare a sistema, nel caso di richiesta da parte del delegato, la corrispondente delega debitamente sottoscritta (o documento comprovante la rappresentanza legale verso l'esterno del delegato).

4. allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo che rechi le cariche associative

Per poter operare sul portale, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso. La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Nella domanda on line di partecipazione al Bando, il soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni richieste in anagrafica, dichiarare:

- nominativo del soggetto istante (persona fisica beneficiaria/Presidente della Onlus/Rappresentante Legale -delegato);
- ID domanda GSE;
- Importo spese ammissibili riconosciute dal GSE;
- Importo totale incentivo riconosciuto dal GSE;
- Codice univoco della targa impianto del Catasto Unico regionale Impianti Termici (CURIT);
- IBAN del conto corrente bancario/postale intestato al soggetto richiedente

Nell'ambito dell'istruttoria regionale, verrà chiesto al GSE la conferma del contributo concesso e la percentuale che rappresenta rispetto alle spese ritenute ammissibili, ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 (Conto Termico).

Al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare, a pena di esclusione dal bando, la seguente documentazione anch'essa caricata elettronicamente sul Sistema Informativo:

- certificazione ambientale del nuovo impianto, rilasciata dal produttore sulla base di quanto previsto dal DM 186/2017.
- Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in 'De Minimis' (per le PMI), come da allegato 1 al presente bando,

DELEGATO!!??

- Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda (ove diverso dal beneficiario del contributo), predisposto come da allegato 3 al presente bando.

Nell'apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla secondo le modalità di seguito descritte.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art. 27 bis".

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

## *C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse*

La tipologia di procedura utilizzata è Valutativa a sportello: le domande saranno valutate in ordine di presentazione delle domande a condizione che rispettino i requisiti minimi di ammissibilità. L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità del Fondo al momento della richiesta.

Raggiunto il limite di spesa, le ulteriori domande verranno messe in lista d'attesa e verrà dato un avviso. Alla data di chiusura del bando (15.09.2023) qualora venisse riscontrato che le risorse stanziate per una specifica

tipologia di beneficiari sono superiori alle richieste, mentre per le altre tipologie ci sono liste d'attesa, si provvederà a spostare le risorse eccedenti in modo da finanziare le domande in attesa.

## *C.3 Istruttoria*

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

L'istruttoria tecnica è finalizzata ad individuare il contributo specifico da assegnare, in relazione alle caratteristiche emissive dell'impianto, come precisato al punto B1, e a verificare presso il GSE la correttezza delle informazioni inserite in bandi online.

L'esito dell'istruttoria complessiva è sottoposto, per gruppi di domande, all'approvazione del dirigente competente, con la contestuale proposta di liquidazione dei contributi relativi alle domande per le quali l'istruttoria si è chiusa con esito favorevole.

Il decreto di approvazione dell'istruttoria e di liquidazione dei contributi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (di seguito BURL) nonché trasmesso ai beneficiari tramite invio tramite Bandi On line.

### *C3.1 Integrazione documentale*

Qualora la documentazione presentata non consentisse l'accertamento di tutti gli elementi indispensabili all'istruttoria, gli uffici regionali potranno richiedere idonea documentazione documentale, che dovrà essere consegnata entro il termine di 15 giorni.

In tale ipotesi, i termini temporali si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

### *C3.2 Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria*

Il Responsabile di Procedimento approva con proprio provvedimento l'eventuale concessione del contributo. L'esito dell'istruttoria verrà comunicato a ciascun beneficiario attraverso il portale BandiOnline specificando l'entità del contributo.

## *C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione*

L'agevolazione prevede un'unica tranche di erogazione.

Per le imprese (PMI) e per gli Enti del terzo settore (ONLUS) il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

## D. DISPOSIZIONI FINALI

### D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Il soggetto beneficiario del contributo, oltre a quanto specificato nei punti precedenti, è tenuto:

- a conservare copia della Dichiarazione di Conformità dell'impianto installato, oggetto di contributo;

### D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

L'agevolazione verrà revocata in caso di:

- qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione.
- spostamento dell'impianto in un altro immobile.

Regione Lombardia si riserva di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

L'avvio del procedimento di decadenza sarà comunicato al soggetto beneficiario che avrà 10 giorni per presentare le proprie osservazioni: se, valutate le osservazioni, permangono i motivi per la decadenza, si procederà con decreto.

Il decreto di decadenza dispone anche il recupero delle somme già erogate.

Nel caso in cui la documentazione relativa al progetto finanziato non risulti accessibile – tutta o per una parte – oppure si accertasse la mancata rispondenza dell'intervento realizzato al progetto presentato nella domanda di contributo, Regione Lombardia procederà con decreto alla revoca del contributo assegnato ed al recupero delle somme già erogate, nonché degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione del contributo.

Qualora il beneficiario intenda rinunciare al contributo, deve darne formale e immediata comunicazione al Responsabile del procedimento

### D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia si riserva di effettuare a campione controlli in loco e sulla documentazione presentata, sia durante la realizzazione dell'intervento sia nei 5 anni successivi alla concessione del contributo regionale.

A tal fine il beneficiario si impegna a corrispondere a tutte le eventuali richieste di informazioni disposte da Regione Lombardia per svolgere il controllo dei progetti ammessi al contributo.

Il beneficiario è tenuto ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione Lombardia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità amministrativa, tecnica ed economica dell'intervento realizzato.

### D.5 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura/a questo intervento, l'indicatore (gli indicatori) individuato è (sono) il/i seguente/i:

- Numero di impianti termici sostituiti;
- Potenza complessiva degli impianti termici sostituiti;
- Potenza termica degli impianti termici installati.

- Differenza di emissioni a seguito della sostituzione

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

## *D.6 Responsabile del procedimento*

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Clima e Qualità dell'Aria della DG Ambiente e Clima.

## *D.7 Trattamento dati personali*

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato 4.

## *D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti*

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., su Bandi online (www.bandi.regione.lombardia.it).

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta esclusivamente alla mail bandi_edilizia@regione.lombardia.it o, in alternativa, potranno essere richieste al call center regionale dedicato a tutti i bandi al numero 800 318 318.

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata

| | |
|---|---|
| TITOLO | impianti innovativi a biomassa - Incentivi per la sostituzione degli impianti termici civili più inquinanti con impianti a biomassa a basse emissioni |
| DI COSA SI TRATTA | Il bando mira alla sostituzione di impianti di riscaldamento obsoleti in analogia con la misura indicata all'art.4, comma 2, lettera B del D.M.16 febbraio 2016, integrando i contributi riconosciuti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in attuazione della medesima misura ministeriale, fino alla potenza termica nominale massima di 500 kW, con impianti innovativi a basse emissioni |
| TIPOLOGIA | Contributo a fondo perduto |

| | |
|---|---|
| CHI PUÒ PARTECIPARE | La partecipazione al bando è ammessa solo per coloro che hanno presentato al GSE la domanda per ottenere il contributo previsto dall'art. 4, comma 2, lettera B, del DM 16 febbraio 2016, in data successiva all'approvazione della presente misura da parte della Giunta regionale. Possono partecipare al bando regionale le persone fisiche; |
| RISORSE DISPONIBILI | Le risorse a disposizione dell'iniziativa ammontano a 12 milioni di euro, fatto salvo l'eventuale rifinanziamento in caso di disponibilità di risorse aggiuntive, così suddivise:<br>• 10 milioni sulla linea di contributo a favore delle persone fisiche;<br>• 1 milione sulla linea di contributo a favore delle PMI, con incluse le ditte individuali.<br>• 1 milione sulla linea di contributo a favore degli Enti del terzo settore non iscritte al registro delle imprese |
| CARATTERISTICHE<br><br>DELL'AGEVOLAZIONE | Il contributo regionale sarà concesso, a fondo perduto, ad integrazione del contributo riconosciuto dal Conto termico per lo stesso intervento. L'integrazione del contributo regionale sarà disposta in modo da raggiungere, per le persone fisiche e gli enti del terzo settore, la copertura dei costi ammissibili, indicati dallo stesso Conto termico, nella seguente misura:<br>• 70% per la fascia da maggiore 15 PP minore uguale 20 PP;<br>• 85% per la fascia da maggiore 10 PP minore uguale 15 PP;<br>• 95% per la terza fascia minore uguale a 10 PP;<br>In conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale n. 16.04.2016, il contributo regionale per le imprese, sommato al contributo riconosciuto dal Conto termico, non potrà comunque superare le seguenti percentuali, rispetto alle spese ammissibili riconosciute dal GSE:<br>• 65% nel caso di micro e piccole imprese, con incluse le imprese individuali;<br>• 55% nel caso di medie imprese.<br>Per la distinzione fra micro, piccole e medie imprese si fa riferimento alla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003.<br>Il contributo di cui sopra verrà concesso in conformità alle disposizioni previste nel regolamento 1407/2013 ("de minimis"). Nel caso delle imprese, il contributo regionale verrà erogato fino al raggiungimento delle percentuali di cui sopra, senza essere graduato sulla base dei valori emissivi.<br>I generatori, per il quale viene richiesto il contributo, devono essere installati presso edifici situati in Lombardia.<br>I richiedenti possono presentare domanda di contributo per la sostituzione di più impianti, fino a un massimo di n. 5 impianti per ciascuna linea di contributo, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni sopra indicate. |
| DATA DI APERTURA | 10:00 del 21/04/2022 |

| | |
|---|---|
| DATA DI CHIUSURA | 16:00 del 15/09/2023 |
| COME PARTECIPARE | La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del **Sistema Informativo Bandi online** disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it<br>La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo:<br>• certificazione ambientale del nuovo impianto, rilasciata dal produttore sulla base di quanto previsto dal DM 186/2017.<br>• Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in 'De Minimis' (per le PMI), come da allegato *1* al presente bando;<br>• Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda (ove diverso dal beneficiario del contributo), predisposto come da allegato 3 al presente bando.<br><br>Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online come indicato nel Bando. |
| PROCEDURA DI SELEZIONE | La tipologia di procedura utilizzata è Valutativa a sportello: le domande saranno valutate in ordine di presentazione delle domande a condizione di rispettare i requisiti minimi di ammissibilità. L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità del Fondo al momento della richiesta. |
| INFORMAZIONI E CONTATTI | Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online Sistema Agevolazioni scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00.<br><br>Per informazioni e segnalazioni relative al bando:<br><br>Casella di posta elettronica dedicata: bandi_edilizia@regione.lombardia.it<br><br>Numero verde per l'assistenza tecnica su Bandi online: 800 131 151 |

*(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.*

## *D.9 Diritto di accesso agli atti*

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione

Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

Unità Organizzativa Clima e Qualità dell'Aria
DG Ambiente e Clima
Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 MILANO
PEC: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

## *D.10 Definizioni e glossario*

**De minimis**

Nel caso di immobili nei quali viene esercitata un'attività di tipo economico (ad eccezione degli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica), le agevolazioni previste dal bando sono concesse alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, tale Regolamento prevede che (art.3, comma 2) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un beneficiario non può superare 200.000 Euro nell'arco di 3 esercizi finanziari. Qualora l'aiuto sia concesso a soggetti che operano nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi l'importo non può superare 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma di aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione.

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis». Questo significa che il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione).

**Firma elettronica**

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71"

## *D.11 Riepilogo date e termini temporali*

| **Attività** | **Tempistiche** |
|---|---|
| Apertura dei termini per la presentazione delle domande | 21.04.2022 h. 10 |
| Chiusura dei termini per la presentazione delle domande | 15.09.2023 h. 16 |
| Erogazione del contributo | A conclusione della fase istruttoria valutativa della richiesta |

## *D.12 Allegati/informative e istruzioni*

Allegato 1 dichiarazione degli aiuti di stato;
Allegato 2 dichiarazione sostitutiva impresa in difficoltà;
Allegato 3 incarico sottoscrizione presentazione della domanda;
Allegato 4 richiesta accesso agli atti;
Allegato 5 informativa trattamento dati personali;
Allegato 6 informativa firma elettronica;
Allegato 7 informativa imposta di bollo;
Allegato 8 istruzioni compilazione dichiarazione “de minimis”;
Allegato 9 istruzioni presentazione domande nei sistemi informativi in uso.

Allegato 1 dichiarazione degli aiuti di stato

# *MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013*

**Il legale rappresentante di ogni impresa candidata** a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – **che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013:**

***Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE***

*Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*
*un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
*un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
***un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;***
***un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.***
*Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

*Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):*
*https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx*

*Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento de minimis corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del de minimis corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile*

*Art. 2359 cc*
*Sono considerate società controllate:*
*1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
*2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
*3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa[(1)].*
*Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.*

*Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati[(2)].*

*Note:*

*[(1)] Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.*

*[(2)] Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.*

***Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:***

*Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.*

*Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.*

***DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN** «DE MINIMIS»,*
***AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445***

*Il/la* ***sottoscritto/a:***

| ***SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente*** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa[1]*** | *Nome e cognome* | | *nata/o il* | *nel Comune di* | *Prov* |
| | | | | | |
| | *Comune di residenza* | *CAP* | *Via* | *n.* | *Prov* |
| | | | | | |

***In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:***

| ***SEZIONE 2 – Anagrafica impresa*** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Impresa*** | *Denominazione/Ragione sociale dell'impresa* | | *Forma giuridica* | | |
| | | | | | |
| ***Sede legale[2]*** | *Comune* | *CAP* | *Via* | *n.* | *prov* |
| | | | | | |
| ***Dati impresa*** | *Codice fiscale* | *Partita IVA* | | | |
| | | | | | |

In relazione a quanto previsto **dal Bando/Misura/Regime [●]**

**Per la concessione di aiuti** «*de minimis*» **di cui al Regolamento (UE) n. 1407** della Commissione del 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 Dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed **esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento** per la definizione del perimetro di impresa unica; **le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio**

**PRESA VISIONE** delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione**;

**CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte** in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

*DICHIARA*

[1] Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

[2] Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

***(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)***

☐ *Che -* ***a monte o a valle*** *- i seguenti soggetti:*

*esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*

***e/o***

*controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente*

| | ***Denominazione*** | ***CF*** | ***P.IVA*** |
|---|---|---|---|
| ***1*** | | | |
| ***2*** | | | |
| ***n*** | | | |

** Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese*

☐ *Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto si cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa*

_____,lì __/__/____

*In fede*

*(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa *)*

_____

*(*) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza a pagina 3 e non da un delegato*

# *MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (UE) 2019/316*

**Il legale rappresentante di ogni impresa candidata** a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – **che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/316**:

***Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1408/2013/UE***

*Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*
*un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
*un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
***un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;***
***un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.***
*Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

*Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017), eseguite anche per il tramite del SIAN (sistema informativo agricolo nazionale, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze delle visure. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA) e del SIAN:*
*https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx*
*https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/*
Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

*Art. 2359 cc*
*Sono considerate società controllate:*
*1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
*2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
*3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa[(1)].*
*Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.*

*Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati[(2)].*

*Note:*

*[(1)] Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.*

*[(2)] Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.*

***Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:***

*Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.*

*Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.*

Allegato 2 dichiarazione sostitutiva impresa in difficoltà

# *DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART.47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N.445. (impresa in difficoltà)*

*Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____ (Prov.___) il _____, Codice Fiscale _____ residente a _____ in via/Piazza_____n._____ (CAP_____) in qualità di (barrare la casella che interessa)*

☐ *titolare dell'impresa individuale*

- *denominazione*
- *con sede a _____ (Prov._____) in via/Piazza _____n._____ (CAP_____) partita IVA/ codice fiscale _____ telefono _____ fax_____ email_____ pec*

*(oppure)*

☐ *rappresentante legale della Società/Ente*

- *denominazione_____*
- *con sede a _____(Prov_____) in via/Piazza_____n._____(CAP_____) partita IVA/codice fiscale_____ telefono _____ fax_____ email_____ pec_____*

*al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevista da (indicare la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione) _____*

*PRESA VISIONE della definizione di cui all ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651 del 17/06/2014 e riportata in calce al presente modello;*

***DICHIARA***

¨☐ *che l'impresa non è in difficoltà*

*e allega fotocopia del documento d'identità (tipo)_____ n. _____ rilasciato da _____ il _____.*

***SI IMPEGNA***

*a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione al momento della concessione*

*Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.*

*Luogo e data* *Firma*

*L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce "**impresa in difficoltà**" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:*

*a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;*

*b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;*

*c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;*

*d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o*

*revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;*

*e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:*

1. *il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;*
2. *e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.*

Allegato 3 incarico sottoscrizione presentazione della domanda

# INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SUL BANDO

## *Impianti innovativi a biomassa*

PROCURA AI SENSI DELL'ART. 1392 C.C.

Il/La sottoscritto/a_____

☐ Presidente ☐ Legale rappresentante pro tempore ☐ Altro

della società denominata _____

con sede legale nel Comune di _____

Via_____ CAP_____Prov. _____

tel.:_____ cell. Referente: _____

email _____

CF_____

Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____

indirizzo P.E.C. _____

autorizzato ☐ con procura dal competente organo deliberante della società ☐ dallo Statuto

**DICHIARA DI CONFERIRE**

al sig. *(cognome e nome dell'intermediario)* _____

in qualità di *(denominazione intermediario)* _____

**PROCURA SPECIALE**

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando Impianti innovativi a biomassa quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal bando.

**Domicilio Speciale**: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda.

Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella ☐

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

**DICHIARA**

- ai sensi dell'art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza della società.

- ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.L.vo 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della domanda.

# *RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI*

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

☐ All'Ufficio Spazio Regione, sede di _____
_____

Oppure

☐ Alla Direzione _____
Unità Organizzativa _____/Struttura_____

(indicare se conosciuti)

Il/La sottoscritto/a

COGNOME* _____

NOME* _____

NATA/O* IL _____ a _____

RESIDENTE* IN _____- Prov. (___)

Via _____ n._____

E-mail: _____

Tel. _____

Documento identificativo (all.) _____

□ Diretto interessato □ Legale rappresentante (all. Doc) □ procura da parte (all. Doc)

**CHIEDE**

□ di visionare □ di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico □ di estrarne copia conforme in bollo

**DOCUMENTAZIONE RICHIESTA** (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):

_____

_____

_____

**MOTIVO DELL'ACCESSO** (art. 25 Legge 241/90):

_____

_____

_____

_____

_____

_____

**INDIRIZZO** (per comunicazioni/copie):

_____

_____

_____

_____

**DICHIARA**

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data Firma, per esteso e leggibile

_____ _____

*Dati obbligatori

Allegato 5 informativa trattamento dati personali

RegioneLombardia

# *INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679*

**per il servizio di erogazione di contributi in attuazione dell'Accordo di Bacino Padano, finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria e stipulato nel 9 giugno 2017 fra il Ministero dell'Ambiente e i Presidenti di Regione Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna.**

## *Misure di incentivazione per la sostituzione degli impianti termici civili più inquinanti con impianti a biomassa a basse emissioni*

*Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.*

### *1. Finalità del trattamento dei dati personali*

*I Suoi dati personali (nome, cognome, residenza, domicilio, codice fiscale, telefono, IBAN) sono trattati al fine di acquisire e valutare le domande di contributo presentate per ad ottenere un contributo regionale a fondo perduto, ad integrazione del contributo riconosciuto dal GSE per lo stesso intervento in attuazione della Legge Regionale 24/2006 e della d.G.R. n. 5646 del 30 novembre 2021. I suoi dati sono trattati ai sensi dell'articolo 6, lettera e) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679.*

### *2. Modalità del trattamento dei dati*

*Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.*

*Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.*

### *3. Titolare del Trattamento*

*Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano*

***Responsabile della Protezione dei dati (RPD)***

*Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.*

### *4. Comunicazione e diffusione dei dati personali*

*I Suoi dati vengono comunicati ad ARIA spa (per la gestione della piattaforma) e a GSE spa (per la verifica di corrispondenza dei dati relativi alla richiesta per ottenere il Conto Termico) in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare.*

*I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare*

*I Suoi dati personali non saranno diffusi.*

### *5. Tempi di conservazione dei dati*

*Il dato sarà conservato per un periodo di cinque anni a partire dalla data di concessione del contributo al fine di effettuare controlli successivi e la valutazione degli impatti della misura.*

### *6. Diritti dell'interessato*

*Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.*

*Le Sue richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Ambiente e Clima.*
*Lei ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.*

# *FIRMA ELETTRONICA*

*Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.*
*Inoltre*

1. *EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:*

   *a) è connessa unicamente al firmatario;*

   *b) è idonea a identificare il firmatario;*

   *c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;*

   *d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.*
2. *Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".*

3. *Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."*

**Nei bandi in emanazione dal 1 gennaio 2017** devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

# *APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO*

*L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare l'Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.*

*L'articolo 3 dell'Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.*

*In caso di* ***aggregazione di soggetti pubblici e privati*** *l'imposta di bollo deve essere versata.*

*In caso di* ***beneficiari "plurimi"*** *nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: "di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della L… art…. /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di … euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative".*

***Esenzioni dagli obblighi di bollo***

*L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972*

- ***Cittadini*** *che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di*
- *beneficienza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);*
- ***Enti pubblici*** *per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16);*
- ***Società agricole*** *(Allegato B art. 21 bis);*
- ***Società cooperative*** *(Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis);*
- ***Cooperative sociali*** *(L. 266/1991 art. 8);*
- ***ONLUS e federazioni sportive*** *(Allegato B art. 27 bis).*

# *ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 'DE MINIMIS'*[3]

*Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime 'de minimis' è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti 'de minimis' ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.*

*Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.*

*Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.*

*Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.*

***Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.***

*Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione 'de minimis' si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla "impresa unica".*

*Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.*

***Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1408/2013/UE***
*Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*
*a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
*b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
*c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
*d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*
*Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

*Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.*

[3] Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Coordinamento tecnico interregionale aiuti di Stato

*Qualora, nella compilazione del modulo "Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»", sia necessario fornire attestazioni relative a soggetti, a monte o a valle del soggetto richiedente legate ad essa da un rapporto di collegamento/controllo, rientranti nella definizione di impresa unica, il soggetto richiedente dovrà:*

- *acquisire le attestazioni da parte degli altri soggetti collegati firmati in forma autografa;*
- *compilare l'attestazione di propria competenza;*
- *predisporre un unico documento composto da tutte le attestazioni (quella del soggetto richiedente a cui allegare quelle dei soggetti collegati firmati in forma autografa) firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente.*

***Sezione B: Rispetto del massimale.***

*Quali agevolazioni indicare?*

*Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in 'de minimis' ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").*

*Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.*

*In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.*

*Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti 'de minimis'; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti 'de minimis' ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.*

*Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.*

*Si fa presente che ai sensi dell'art. 3 par.7 del Reg. (UE) 1408/13, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.*

*Periodo di riferimento:*

*Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per "esercizio finanziario" si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell' "impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.*

*Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda*

*Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3 par. 8 del Reg 1408/2013/UE) tutti gli aiuti 'de minimis' accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.*

*In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il 'de minimis' ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.*

*Ad esempio:*

*All'impresa A sono stati concessi 4.000 € in 'de minimis' nell'anno 2010*

*All'impresa B sono stati concessi 2.000 € in 'de minimis' nell'anno 2010*

*Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)*

*Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo 'de minimis' di 7.000 €. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 6.000 €*

*Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo 'de minimis' nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti 'de minimis' pari a 13.000 €*

*Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3 par.9 del reg 1408/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti 'de minimis' ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.*

*Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto 'de minimis' era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto 'de minimis' imputato al ramo ceduto.*

*La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. Tali sezioni potranno variare sulla base della tipologia e delle scelte a monte contenute negli atti amministrativi (es. che tipo di deminimis applicare incide sul campo di applicazione, prevedere o escludere il cumulo incide sulla sezione relativa, la presenza o meno di tipologia di aiuti quali prestiti / garanzie incide sulla presenza o meno della relativa sezione)*

***Sezione C: Campo di applicazione***

*Il regolamento 1408/2013/UE, così come specificato all'articolo 1, si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.*

*Tuttavia lo stesso articolo riporta alcune eccezioni, ovvero che non possono essere comunque concessi de minimis per:*

*a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;*

*b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;*

*c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.*

*Si precisa che se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti de minimis diversi (ad es. n. 1407/2013, c.d. regolamento de minimis generale con massimale 200.000 € o n. 717/2014 regolamento de minims pesca con massimale 30.000 €) si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in de minimis come specificato ai par. 2 e 3 dell'art. 1 del reg. (UE) 1408/2013*[4]

[4] 2. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la

***Sezione D: Condizioni per il cumulo***

*Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti 'de minimis' con altri aiuti di Stato e gli aiuti 'de minimis' sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:*

- *con altri aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 (regolamento de minimis generale con massimale 200.000 €, o del regolamento (UE) n. 717/2014 (regolamento della pesca con massimale 30.000 €) a concorrenza del massimale previsti in tali regolamenti. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente.*
- *con aiuti di Stato (regimi di aiuto notificati o esentati ai sensi del pertinente regolamento) concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità, ovvero la percentuale, di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.*

*Diversamente il bando può disporre la non cumulabilità delle agevolazioni con contributi concessi da regimi di aiuto per gli stessi costi ammissibili.*

*Per questo motivo l'impresa dovrà indicare se, ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.*
*Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.*

*Esempio: un'impresa operante nel settore della produzione primaria ha ricevuto un finanziamento in esenzione per investimenti ai sensi del regolamento (UE) 702/2014 art. 14. L'intensità massima, ovvero la percentuale di sostegno, per quel finanziamento viene stabilita dal bando al 40%. Si presenta il caso in cui il valore dell'investimento è pari a 20.000€ e il valore della concessione è pari al 8.000€. Però gli viene erogato solo il 50% (4000 €) Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi (ovvero concessione 8000 € e erogazione 4000 €). Per la stessa voce di costo l'impresa potrà ottenere un finanziamento in 'de minimis' pari ad altri 4000€, ovvero solo fino al raggiungimento dell'intensità prevista dal regime di aiuto per quella stessa spesa.*

***Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»***

*La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto 'de minimis' sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".*
*Qualora l'aiuto 'de minimis' possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.*

*Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche se, per quanto riguarda il settore agricolo, il riferimento più aggiornato è quello previsto in allegato I del Regolamento (UE) 702/2014.*

*NB: gli atti amministrativi, a scelta della Direzione proponente, in caso di de minimis potrebbero prevedere anche due tipologie di scelte facoltative (in quanto non espressamente previste nel Reg. UE 1408/13, ma comunque inseribili come criteri di selezione) di cui tenere conto in istruttoria ossia:*

---

separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso regolamento.
3. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 717/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi in conformità dello stesso regolamento

- *esclusione delle imprese in difficoltà o ai sensi del diritto fallimentare o ai sensi dell'art. 2 n. 14 del Regolamento (UE) 702/2014; ovvero ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2014/C 249/01)*
- *esclusione delle imprese che abbiano ricevuto e non rimborsato o non accantonato in apposito conto aiuti illegali come statuito da specifiche decisioni della Commissione UE e per le quali è pendente un ordine di recupero in Italia.*

*In caso di tali decisioni, il bando dovrà contenere la relativa documentazione con autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000.*

I dati così raccolti verranno conferiti nel registro nazionale pertinente al fine delle verifiche sul massimale come richiesto dall'art. 52 della Legge 234/2012.

# *ISTRUZIONI SULLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE NEI SISTEMI INFORMATIVI IN USO*

## *FASE DI REGISTRAZIONE/ACCESSO*

*Per poter presentare una domanda l'utente deve innanzitutto accedere al sistema informativo tramite apposite credenziali d'accesso. Nel caso non ne fosse in possesso, l'utente deve registrarsi seguendo la procedura prevista e illustrata su ogni piattaforma telematica. Secondo le ultime disposizioni di legge, le credenziali di accesso generalmente accettate dai sistemi regionali sono SPID e CNS/CIE (l'utilizzo delle cosiddette "credenziali deboli", userid e password è ammesso solo in casi eccezionali e in dismissione).*

## *FASE DI PROFILAZIONE*

*Una volta ultimata la fase di registrazione, in molti casi l'utente deve "profilarsi" al sistema (ovvero specificare con che ruolo vi accede) inserendo le informazioni richieste; spesso è possibile che uno stesso utente registrato possa agire con diversi profili a seconda dei casi (es.: come privato cittadino o come rappresentante di un ente o azienda). Ogni profilo può dare accesso a differenti funzionalità del sistema. Anche le fasi di profilazione cambiano a seconda dei sistemi a cui ci si collega.*

## *FASE DI VALIDAZIONE*

*Prima di procedere alla presentazione della domanda, potrebbe essere necessario attendere la validazione del profilo. La verifica della correttezza dei dati inseriti all'interno del sistema informativo è a cura esclusiva e di diretta responsabilità del soggetto richiedente.*

## *FASE DI COMPILAZIONE*

*L'utente deve compilare on line il modulo di richiesta del contributo. Al termine della compilazione e prima dell'acquisizione definitiva della domanda, il sistema informativo genera un modulo di adesione che deve essere opportunamente sottoscritto dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata (a seconda di come richiesto nel bando).. Ove richiesto sarà necessario caricare a sistema come allegati la documentazione e le dichiarazioni indicate nel bando. Le dichiarazioni da presentare dovranno essere opportunatamente sottoscritte con le medesime modalità del modulo di adesione.*

*Nota Bene: nel caso in cui l'utente possa assumere diversi "profili" è importante che esso verifichi con quale sta agendo in quel momento ed eventualmente cambi ruolo se necessario (es.: un utente che si collega e agisce da privato cittadino non potrà compilare una richiesta per conto dell'azienda che rappresenta se prima non effettua un cambio profilo).*

## *FASE DI INVIO DELLA RICHIESTA*

Dopo aver completato e sottoscritto la domanda di adesione, ove previsto il richiedente dovrà procedere all'assolvimento degli obblighi dell'imposta di bollo. Una volta conclusa tale operazione, potrà quindi trasmettere per via telematica la domanda di partecipazione al bando. Il sistema provvederà a protocollarla comunicando il numero di protocollo ad essa associato.